



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 Del 14-05-2018

**Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
NORME PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALLARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:10, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

PETRUCCI ALEANDRO	SINDACO	P
FRANCHI MICHELE	VICE SINDACO	P
ONESI SANDRO	ASSESSORE	P

Totali componenti n.3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.

La Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione bozza regolamento comunale recante norme per la formazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

Visto l'art 113 del d.lgs n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) rubricato "incentivi per funzioni tecniche che, riproducendo analoghe disposizioni previgenti (art 18 della legge 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni; art 92 commi 5 e 6 dl d.lgs n. 163 del 2006 confluito in seguito nell'art 93 , commi 7, bis e seguenti, del medesimo decreto legislativo, consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori servizi e forniture;

Visto l'art 76 del d.lgs n. 56 del 2017 che ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti dei lavori, ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi;

Dato atto che il comma 2 dell'art 113 in esame consente alle amministrazioni aggiudicatrici di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture , posti a base di gara;

Ricordato che tale fondo può essere finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni amministrative e tecniche svolte dai dipendenti e che il successivo comma 3 dell'art 113 estende la possibilità di erogare gli incentivi anche ai rispettivi "collaboratori";

Evidenziato che il 20 per cento del fondo va destinato secondo quanto prescritto dal successivo comma 4 per acquisto di strumentazioni e tecnologie funzionali all'uso di metodi elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture , attivazione di tirocini formativi, svolgimento di dottorati di ricerca ecc.;

Dato atto che alcune Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno evidenziato che l'art 1 comma 526 della legge n. 205 del 2017 potrebbe prestarsi ad interpretazioni divergenti in quanto si limita a prescrivere che gli incentivi in esame vanno finanziati dai capitoli di spesa su cui gravano i costi dell'opera ma non esplicita la loro esclusione dai tetti posti al salario accessorio;

Dato atto che altri hanno invece evidenziato che l'intervento del legislatore potrebbe intendersi diretto ad affermare che gli incentivi per le funzioni tecniche espletate nelle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici , non essendo finanziati dal fondo relativo alla contrattazione decentrata , non rientrino più nella spesa di personale soggetta ai limiti;

Vista la deliberazione n. 6 del 10 aprile 2018 della sezione Autonomie nella quale si evidenzia che l'ultimo intervento normativo non può che trovare la proposta ratio che in una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate;

Puntualizzato che pertanto la Sezione delle Autonomie ha sancito che gli incentivi disciplinati dall'art 113 del d.lgs n., 50 del 2016 nel testo modificato dall' art 1 comma 526 della legge n. 205 del 2017,

non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art 2 comma 2 del d.lgs n. 75 del 2017;

Vista la bozza di regolamento predisposta dagli uffici che dovrà essere sottoposta necessariamente alla contrattazione in sede decentrata ;

Dato atto che il regolamento andrà ad integrarsi con il vigente regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 6 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del responsabile in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 e il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voto favorevole unanime legalmente reso,

DELIBERA

- 1- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Di approvare la bozza del. Regolamento comunale recante norme per la formazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 da sottoporre ad accordo in sede di contrattazione decentrata e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3- Di dare atto che concluso l'accordo si procederà con apposito separato provvedimento all'approvazione definitiva come allegato al vigente regolamento degli uffici e dei servizi..

Data l'urgenza del provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

OGGETTO: Approvazione bozza regolamento comunale recante norme per la formazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, 21/05/2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, 21/05/2018

Parere di regolarità contabile: favorevole
Dott. Sassù Giovanni

Arquata del Tronto, 21/05/2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA FORMAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50

Approvato con deliberazione di Giunta n. __ del _____

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, norma la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, da parte del personale dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici.

2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **“Codice”**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) **“Progetto”**: gli elaborati, previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio;
 - c) **“Responsabile del procedimento” (RUP)**: il Responsabile del Procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascuna acquisizione, sulla base delle competenze e dei requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida emanate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, del Codice;
 - d) **“CUC - Centrale Unica di committenza”**: il modulo organizzativo adottato per l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori pubblici ai sensi dell'art. 37, del Codice;
 - e) **“Gruppo di lavoro”**: insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni o servizi, di cui al successivo art. 7;
 - f) **“Fondo”**: Il fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art. 4;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3. Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera, del lavoro o dell'acquisizione di beni e servizi, come meglio di seguito definito.
2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione **ESCLUSIVAMENTE** i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività, in quanto connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi o alla realizzazione di un'opera o di un lavoro pubblici, di cui all'elenco che segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) programmazione della spesa per investimenti (redazione degli studi necessari per la predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche, predisposizione degli atti necessari per l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche);
 - b) verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
 - d) controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione);
 - e) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo o di redazione del certificato di regolare esecuzione, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità).
3. In caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del Fondo.

1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2% , calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. Il Fondo viene costituito, sulla base della quantificazione operata ai sensi dei successivi artt. 5 e 6, previo inserimento nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione e il contributo IRAP.
3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

Art. 5. Quantificazione del Fondo

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base d'asta del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (importi in migliaia di euro).

Opere e lavori pubblici			
Fasce	fino a 1.000	Sup. 1.000 e fino a 5.225	Sup. a 5.225
Misura fondo	2%	1,8%	1,6%

Art. 6 Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.

2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che determina la possibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro.

3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;

- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Non si provvede all'inserimento nel Fondo della quota del 20% di cui al comma 3 nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

5. La quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartito, in sede di bilancio, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnato, come budget di spesa, ai diversi servizi o settori dell'Ente sulla base delle rispettive competenze.

Art. 7. Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi

1. Il RUP propone la costituzione del Gruppo di Lavoro al Responsabile del servizio, competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267; il Dirigente sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi determina, con ordini di servizio o altro provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione dei singoli incarichi.

2. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

4. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

5. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Dirigente di cui al comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
6. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
7. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice.
8. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa, come prevista nell'art. 10 viene erogata al responsabile dell'attività.
9. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
10. La definizione dei tempi per l'esecuzione dei lavori può essere oggetto di revisione, fino al momento dell'avvio della procedura di affidamento, senza comportare l'applicazione delle riduzioni previste dal successivo art. 12.

Art. 8 Ricorso a dipendenti di altri enti pubblici e centralizzazione delle committenze

1. È possibile istituire Gruppi di Lavoro che prevedano la partecipazione di dipendenti di altri Enti pubblici, sulla base delle forme collaborative previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000 o di incarichi "ad personam"; tali dipendenti partecipano alla ripartizione del Fondo per le funzioni tecnico-amministrative.
2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata potrà essere rinviata all'anno successivo.
4. In caso di procedure svolte tramite Centrale di committenza (CUC) la quota relativa alla predisposizione e al controllo del bando di cui al successivo art. 10, spetta, su richiesta del Responsabile della CUC, al personale dell'ufficio centralizzato o comune.
5. Nel caso in cui vengano svolte altre attività tramite ricorso al personale della CUC, anche tale quota, come determinata ai sensi del successivo art. 10 e con il limite massimo del 20%, dovrà essere attribuito al personale dell'ufficio centralizzato effettivamente coinvolto.

Art. 9 - Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione dei componenti del Gruppo di lavoro, è ripartito tra le diverse figure nelle percentuali indicate nelle tabelle di seguito riportate, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

OPERE E LAVORI			
Prestazione/incarichi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	25%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Programmazione della spesa (art.21 del Codice degli appalti)	Referente unico	2%	50%
	Collaboratori		50%
Verifica preventiva dei Progetti	Responsabile	8%	70%
	Collaboratori		30%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Responsabile (o CUC)	5%	60%
	Collaboratori (o CUC)		40%
Direzione dei lavori	Direttore dei lavori	45%	60%
	Collaboratori (coordinatore per la sicurezza, direttori operativi, ispettori di cantiere)		40%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	Collaudatore	15%	70%
	Collaboratori		30%
TOTALE		100%	/

Prestazione/incarichi anni successivi		Percentuali	
Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento	RUP	45%	70%
	Collaboratori e figure di supporto		30%
Direzione dell'esecuzione, certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria, verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	Direttore per l'esecuzione	55%	20%
	Collaboratori		20%
	Collaudatore		60%
TOTALE		100%	/

2. La quota relativa alla verifica preventiva dei Progetti di lavori non trova applicazione nel caso di lavori di manutenzione ordinaria; in tal caso la relativa quota confluisce in quelle attribuite alle funzioni del RUP.

3. La quota relativa alla programmazione non trova applicazione per i contratti o Progetti che non costituiscono investimenti come gli atti di pianificazione generale o particolareggiati finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche e, in ogni caso, per i progetti di lavori pubblici di importo inferiore ad € 100.000,00; in tal caso la relativa quota confluisce in quelle attribuite alle funzioni del RUP.

3. Nel caso di attività svolte in forma “mista” (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui all'articolo 6, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, incrementano la quota del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.
5. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Art. 10 – Accertamento delle attività svolte

1. Ai fini della predisposizione dell'accertamento delle attività svolte e della liquidazione del relativo incentivo, vengono previste le seguenti fasi:
 - stipula del contratto per gli incentivi relativi al RUP (40% della quota spettante), alla Programmazione, alla verifica dei progetti e alla predisposizione e al controllo della procedura di gara;
 - redazione del collaudo, del certificato di conformità o di regolare esecuzione per gli incentivi relativi al RUP (60% della quota spettante) e alle altre funzioni tecnico-amministrative previste.
2. Compilate le varie fasi del procedimento, il Dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che ha costituito il Gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo di lavoro stesso.
3. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12 .
5. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dal Codice dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
6. In sede di liquidazione dovrà altresì essere verificato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 c. 12, del Codice da parte dell'Organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

Art. 11 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata..

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 12 Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse Amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente Regolamento e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. In sede di liquidazione il dipendente del gruppo di lavoro dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell'anno solare, il suddetto limite, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

3. In caso di raggiungimento del limite, il dipendente potrà chiedere che il pagamento venga rinviato all'anno successivo.

Art. 13 Adeguamento dinamico del regolamento

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Art. 14 Campo di applicazione e disciplina transitoria.

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

Art.15 Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23-05-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata con lettera n. 4945 in data 23-05-2018 ai Signori Capigruppo consiliari:
- E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2018 al 07-06-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

NOTE